

PROTOCOLLO ACCESSO TERAPISTI IN ORARIO CURRICOLARE

(allegato al Piano Annuale per l'Inclusione)

approvato con Delibera n.58

nella seduta del Consiglio di Istituto dell'28 giugno 2017

PREMESSA

L'IC Tommaso Silvestri consente gli accessi dei terapisti (pubblici e privati) per osservazioni e supporto agli alunni presenti nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado dell'Istituto, al fine di consentire un miglior perseguimento del percorso formativo-didattico ed educativo degli alunni coinvolti, dare continuità alla diagnosi e alla presa in carico attraverso la messa in rete delle figure professionali di riferimento del bambino e della sua famiglia. E' necessario quindi costruire una stretta rete di collaborazione e di raccordi tra operatori sanitari, sociali, educativi e famiglie per dare una concreta attuazione all'inclusione scolastica e sociale. Il presente protocollo avrà validità nel tempo, in connessione con il Piano Annuale per l'Inclusione (medesima durata di validità del PAI).

E' importante sviluppare un'ottica reazionale tra i soggetti presenti sul territorio.

La formazione e la conoscenza di un quadro normativo di riferimento sono la base per un buon lavoro sulle situazioni che rappresentano una criticità, ricordando che la scuola trova principalmente nel Servizio Sociale e nei Servizi Sanitari pubblici della ASL i primi interlocutori per un confronto o per una segnalazione.

L'elaborazione di un documento che riguarda le buone prassi nasce dall'esigenza di individuare modalità e strumenti per la rilevazione e la gestione comune delle situazioni di disagio dei minori.

Tale documento, condiviso da Insegnanti e attori del processo di inclusione, risponde alle necessità di :
facilitare i contatti tra scuola e specialisti:

- a) condividere la complessa presa in carico di un minore
- b) favorire la collaborazione tra Enti
- c) essere di supporto ai professionisti della scuola
- d) fornire strumenti adeguati per la lettura delle situazioni supportando le famiglie
- e) ridurre il rischio di sovrapposizione di ruoli e competenze.

Art. 1 accesso di specialisti e terapisti indicati dalle famiglie

È possibile far accedere in classe un professionista specializzato nelle problematiche di apprendimento o comportamentali previa progettazione condivisa, concordata con la famiglia dell'alunno e opportunamente comunicata per informativa e consenso dei genitori degli alunni.

Il professionista è tenuto a limitarsi all'osservazione degli elementi concordati, rispettando la privacy degli alunni presenti in classe.

Pertanto le attività di osservazione richieste, verranno condivise in una riunione di GLH operativo (per gli alunni con disabilità), nella prima riunione tecnica a cui partecipano tutti gli attori previsti: famiglia, docenti, operatori sanitari pubblici e/o accreditati e/o privati, in cui

verrà DEFINITA E CONDIVISA la progettualità messa in atto: durata del percorso; finalità, obiettivi, modalità.

Le attività di osservazione dovranno avvenire nelle modalità più discrete possibili, al fine di non interferire nella attività della classe di appartenenza dell'alunno.

L'esigenza di formalizzare le seguenti procedure nasce dalla necessità di contemperare il diritto all'Inclusione degli alunni con difficoltà e/o disabilità con la normativa sulla privacy, sul rispetto del segreto in Atti d'Ufficio, sulle norme di sicurezza relative all'accesso di personale esterno alla scuola.

Art. 2 interventi di osservazione o di supporto all'alunno

Azioni da mettere in atto:

- a) Richiesta da parte dei genitori per l'accesso del terapeuta, consegnata agli Uffici della Segreteria didattica;
- b) Il Progetto di osservazione del terapeuta (su carta intestata della struttura o del professionista) che dovrà contenere le informazioni da concordare in una riunione tecnica o di GLH con i docenti :
 - Motivazione dettagliata dell'osservazione
 - Finalità; obiettivi, modalità dell'osservazione;
 - Durata del percorso (inizio e fine)
 - Giorno ed orario di accesso/richiesti
 - Garanzia di flessibilità organizzativa.

Il progetto dovrà essere sottoscritto anche dai genitori dell'alunno.

Alla domanda dovrà essere allegato documento di identità in corso di validità dello specialista che effettuerà l'osservazione.

Il Ds acquisirà consenso all'accesso da parte degli insegnanti coinvolti al momento dell'osservazione.

Il Ds acquisirà sottoscrizione di consenso sull'accesso dello specialista esterno da parte dei genitori di tutti gli alunni della classe.

Il Ds esprimerà l'autorizzazione all'accesso in forma scritta, che verrà comunicata, tramite Uffici di Segreteria, prima della data di accesso.

Prima dell'accesso, il terapeuta è tenuto a recarsi presso la segreteria del personale per la firma dell'autodichiarazione rispetto al certificato del Casellario penale e per la dichiarazione di rispetto della normativa sulla privacy in riferimento a TUTTE LE INFORMAZIONI di cui verrà in possesso relative agli alunni della classe/scuola, ai docenti, al personale della scuola e all'organizzazione del sistema scolastico dell'IC. Successivamente all'intervento di osservazione, il terapeuta si IMPEGNA a consegnare e Condividere con i docenti coinvolti e la famiglia un report dell'osservazione effettuata, che verrà inserito nel Fascicolo Personale dell'alunno osservato. Tale report verrà discusso anche nelle successive riunioni tecniche o di GLH operativi a cui siano presenti operatori del territorio per aumentare l'efficacia degli interventi nei confronti dei bambini.

Art. 3 Incontri tecnici con personale della scuola

Richiesta congiunta firmata da terapeuta e genitori, contenente la motivazione dell'incontro.

La scuola, nel termine di 15 giorni dalla richiesta, comunicherà data ed orario dell'incontro, per via e-mail o telefonicamente.

Il personale della scuola verbalizzerà in forma scritta la seduta

e ne verrà rilasciata copia a seguito di richiesta scritta dei partecipanti che ne facciano richiesta.

Art. 4 Compilazione di documenti/relazioni su richiesta delle famiglie

Qualora le famiglie abbiano necessità di chiedere la compilazione di documenti e di relazioni da parte dei docenti per Enti esterni, la procedura da seguire è la seguente:

- richiesta da consegnare in segreteria, con motivazione dettagliata ed indicazione dell'Ente/Specialista esterno che ne richiede la compilazione;
- valutazione da parte del Ds sulla conformità rispetto alle competenze nella compilazione di quanto richiesto;
- consegna ai genitori della documentazione tramite segreteria e, ove specificato, tramite e-mail del genitore richiedente.

Art. 5 Certificazioni DSA/BES

La normativa nazionale in tema di DSA (L. 170/2010) prevede, all' art. 3 che "la diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati del SSN a legislazione vigente ed è comunicata alla famiglia e alla scuola di appartenenza dello

studente. Le regioni, nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi, nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati del SSN possono prevedere che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti di strutture accreditate."

La nota dell'USR Lazio n. 13348 del 20 maggio 2014 ha chiarito che nel Lazio sono valide soltanto le diagnosi emesse da ASL, Aziende sanitarie ospedaliere universitarie, dagli IRCSS.

Le figure professionali coinvolte nelle diagnosi di DFSA non sono state specificate, ma l' accordo Stato Regioni 2012 ha previsto:

1. requisiti per l'accreditamento: equipe multidisciplinare; esperienza documentata
2. tutti gli elementi della certificazione DSA
3. individuazione del responsabile dell'equipe (medico specialista/psicologo)
4. riferimento ai codici ICD 10

La Nota richiama quanto segue: " *per quanto riguarda gli alunni con DSA la certificazione è propedeutica alla predisposizione di un Piano Didattico Personalizzato e all'individuazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi previsti dalla L.170. La certificazione di DSA è rilasciata, su richiesta della famiglia, dal servizio TSMREE della ASL di residenza dell'alunno, dai Servizi di neuropsichiatria infantile delle aziende Sanitarie Ospedaliere e Universitarie e dagli IRCSS; gli alunni con BES che non rientrano nei quadri certificabili ai sensi delle L.104 e 170, non necessitano di alcuna certificazione; il Consiglio di Classe, nell'assumere la responsabilità della personalizzazione del loro percorso formativo, garantisce il diritto allo studio e promuove il successo formativo avendo anche riguardo a quegli elementi utili di valutazione messi a disposizione della famiglia di specialisti pubblici e privati.*"

Circolare MIUR 08.03.2013: " *per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA, rilasciata da una struttura privata, si raccomanda, nelle more del rilascio di certificazione da parte di strutture pubbliche o accreditate, di adottare preventivamente le misure previste dalla L. 170/2010 negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di stato, le certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo*"

Anche se la certificazione non ha scadenza, si consiglia di verificarla dopo tre anni o comunque al cambio di ciclo scolastico.